



## **Contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario di sostegno al reddito**

Com'è noto per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti pensionistici, la Banca, nel rispetto delle norme che regolano la materia, ha provveduto ad effettuare il versamento dei contributi figurativi, limitando la misura degli stessi, sulla Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.) determinata sull'ultima retribuzione mensile tabellare percepita dal lavoratore.

Pertanto, il VAP o Premio aziendale, il Bonus o l'Una Tantum, benché percepiti in maniera continuativa se pure a cadenza annuale, non sono stati considerati nella cosiddetta R.A.L.

L'argomento è stato già trattato in passato e molti colleghi hanno provveduto ad interrompere i termini di prescrizione, inviando all'INPS ed a Banca Intesa una lettera con la quale si è chiesto il riconoscimento dell'incidenza delle voci sopra indicate nella Retribuzione oggetto della contribuzione figurativa.

A tal proposito, qualche collega ha ricevuto la risposta dalla Banca, qualcun altro anche dall'Inps ma il tenore della lettera è pressappoco simile e, nella sostanza, afferma che null'altro spetta più di quanto già riconosciuto.

Coloro che hanno già inviato la lettera per l'interruzione dei termini e vogliono conoscere i benefici che otterrebbero sull'assegno di pensione qualora si rideterminasse il giusto imponibile da sottoporre a contribuzione per tutto il periodo di accompagnamento, devono produrre la seguente documentazione:

- Copia delle lettere inviate a Inps e a Banca compreso le copie delle ricevute delle raccomandate
- Cedolini di stipendio degli ultimi 3 anni precedenti la cessazione dove si evince il pagamento del VAP (Premio Aziendale) e del Bonus
- Ultimo statino paga
- Eventuali cedolini di stipendio dell'anno successivo la cessazione o CUD per i redditi di lavoro dell'anno successivo alla cessazione
- Mod. TE08 rilasciato dall'INPS alla data di decorrenza della pensione
- Eventuale Mod. TE08 rilasciato dall'INPS per riliquidazione dell'assegno di pensione
- Stampa dell'estratto conto INPS a data corrente (anche se non variato rispetto al precedente)

In una prima fase l'Unione provvederà ad effettuare il nuovo calcolo dell'assegno di pensione a data decorrenza così da fornire la possibilità ad ognuno di decidere liberamente se intraprendere l'azione legale o meno.

Per coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione e sono tutt'ora percettori dell'assegno di accompagnamento, consigliamo di controllare la data delle lettere inviate e se nel caso siano trascorsi già cinque anni, rimandare le lettere compilando il modulo allegato.

Per ogni chiarimento sulla materia, Vi invitiamo a consultare il seguente link:

[http://www.iacoviello.it/Sub\\_pagine/Fondo\\_Esuberi/Contribuzione\\_correlata.html](http://www.iacoviello.it/Sub_pagine/Fondo_Esuberi/Contribuzione_correlata.html)